

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 agosto 1999, n. 0251/Pres.

Regolamento disciplinante l'erogazione di contributi per programmi di manutenzione straordinaria di beni immobili del patrimonio disponibile regionale, ceduti a titolo gratuito, di cui all'articolo 3 comma 8 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3, le modalità procedurali, i criteri di concessione e di erogazione di contributi annui costanti, di durata quinquennale ed in misura non eccedente il 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per programmi di manutenzione straordinaria di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile regionale, non utilizzabili per propri fini istituzionali e ceduti, a titolo gratuito, a favore di Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari e Università degli studi della Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, così come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

Art. 2
(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Le domande devono pervenire all'Amministrazione regionale entro il 1 ° marzo di ogni anno consegnandole oppure inviandole a mezzo posta alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

2. Nella fase di prima applicazione le domande dovranno pervenire entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Nel solo caso di invio tramite raccomandata postale farà fede, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro postale di partenza.

4. Le domande concernenti la richiesta di contributi devono contenere:

a) l'indicazione del programma di manutenzione straordinaria che l'ente interessato intende effettuare con l'individuazione del bene immobile oggetto dell'intervento;

- b) la relazione tecnica ed il progetto di massima inerenti le opere ed i lavori da eseguire;
- c) l'ammontare della spesa da sostenere.

5. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento dei contributi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

Art. 3

(Termini, criteri e modalità di concessione ed erogazione)

1. I programmi vengono approvati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze e previo il parere del Servizio tecnico della gestione immobili, cui compete la quantificazione della spesa ritenuta ammissibile.

2. Sarà data priorità ai programmi contenenti:

- a) interventi di adeguamento alle norme di sicurezza di cui alla legge 626/1994;
- b) interventi di adeguamento degli impianti elettrici previsti dalla legge 46/1990;
- c) interventi di superamento delle barriere architettoniche.

3. I contributi annui costanti vengono determinati e concessi in misura non superiore al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per una durata di cinque anni.

4. Qualora le disponibilità finanziarie previste dalla legge non consentano il finanziamento dell'intero programma approvato, il contributo sarà concesso per singoli lotti funzionali dell'intervento e l'Ente interessato potrà ripresentare domanda per il completamento del programma stesso.

5. All'erogazione della prima rata si provvederà nei modi stabiliti dall'articolo 10 della legge regionale 46/1986.

6. All'erogazione delle rimanenti annualità si procederà mediante emissione di ruolo di spesa fissa con scadenza 1° marzo di ogni anno.

Art. 4

(Modalità di rendicontazione)

1. L'Ente beneficiario dovrà presentare, a rendiconto, la dichiarazione prevista dal II comma dell'articolo 7 della

legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, entro un anno dalla fine dei lavori, nonchè il certificato di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

2. Gli I.A.C.P. dovranno presentare la rendicontazione prevista dall'articolo 10, ultimo comma della legge regionale 46/1986.

Art. 5
(Divieto di cumulo)

1. I contributi erogati nell'ambito di ciascun programma non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche ottenute per il medesimo intervento di manutenzione straordinaria sugli immobili oggetto del programma stesso.

Art. 6
(Sanzioni)

1. La mancata esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, oggetto del programma approvato, e/o la mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento comportano la revoca dei contributi ed il corrispondente obbligo, per l'ente interessato, di restituzione all'Amministrazione regionale delle somme erogate e percepite entro 60 giorni dalla data della richiesta nei modi e nei termini della legge regionale 46/1993 e sue modificazioni ed integrazioni.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.